

ATTO DI INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PROGETTI DI "VITA INDIPENDENTE"

I principi di questo documento si ispirano all'articolo 19 "Vita indipendente e inclusione nella società" della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità alle quali si riconosce il diritto di vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone per favorirne l'integrazione e la partecipazione. Le persone con disabilità devono poter scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza, dove e con chi vivere; devono avere accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l'assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirvisi impedendo l'isolamento e la segregazione.

Finalità ed obiettivi

Per "Vita Indipendente" si intende la possibilità, per una persona adulta con disabilità grave, di autodeterminarsi e di poter vivere come chiunque avendo la capacità di prendere decisioni riguardanti la propria vita e di svolgere attività di propria scelta. Ciò che differenzia l'intervento di Vita Indipendente da altre azioni più di carattere assistenziale, si concretizza soprattutto nella modificazione del ruolo svolto dalla persona con disabilità che abbandona la posizione di "oggetto di cura" per diventare "soggetto attivo" che si autodetermina.

Gli interventi, personalizzati e finalizzati alle necessità individuali, si configurano come prestazioni che consentono alla persona con disabilità di condurre una vita in condizioni di autonomia al pari degli altri cittadini attraverso misure di sostegno al reddito che favoriscano la crescita della persona, potendo scegliere tra i servizi necessari a migliorare la propria autonomia, finalizzata a specifici percorsi di studio, di formazione e di inserimento sociolavorativo, e assumere autonomamente l'assistente personale attraverso l'individuazione di percorsi scolastici, universitari e formativi orientati all'inclusione lavorativa e sociale. Resta di competenza delle Zone Distretto, attraverso la UVM e l'elaborazione di apposito PAP, assicurare l'integrazione con le prestazioni di assistenza domiciliare continuativa, la assegnazione di ausili domotici per migliorare la qualità di vita e il grado di autonomia della persona non autosufficiente nel proprio contesto di vita e permettere alle persone affette da gravi forme di disabilità, di fissare obiettivi di percorsi di vita finalizzati non solo al mantenimento delle autonomie funzionali ma anche alla crescita culturale e formativa.

Questo obiettivo presuppone l'esistenza di un progetto globale di vita, con il quale, alla persona con disabilità, viene assicurata la possibilità di determinare, anche in collaborazione con il sistema dei servizi e sulla base della valutazione dell'U.V.M. (Unità di Valutazione Multidisciplinare) il livello di prestazioni assistenziali di cui necessita, i tempi, le modalità attuative (che possono prevedere varie tipologie di intervento, sia disgiuntamente che in connessione tra loro), la scelta degli assistenti personali e la gestione del relativo rapporto contrattuale.

Tipologia di interventi

Fra gli interventi individuati nella legge n. 104/1992 il presente atto d'indirizzo fa riferimento specificatamente all'art. 39, comma 2, lettera L-ter che legittima la Regione *"... a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla*

persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia", (lettera aggiunta dall'art.1 della legge n. 162 del 21/05/1998).

Tramite il progetto di vita indipendente, orientato a garantire il diritto all'autodeterminazione della propria esistenza, la persona disabile manifesta la volontà di realizzare un personale progetto di vita orientato al completamento del percorso di studi, alla formazione professionale o universitaria per l'inserimento socio-lavorativo, alla valorizzazione delle proprie capacità funzionali nel contesto lavorativo, nell'agire sociale e in favore di iniziative solidali, attraverso la conduzione delle principali attività quotidiane compreso l'esercizio delle responsabilità genitoriali.

A tal fine l'U.V.M., sulla base della progettualità presentata dal disabile ed in collaborazione con quest'ultimo, definisce il((progetto assistenziale personalizzato (PAP) ai sensi della L.R. n. 66/2008, con specifica attenzione al conseguimento di obiettivi di "Vita Indipendente", parità di opportunità ed integrazione sociale.

Le azioni previste nel PAP sono indirizzate nei seguenti ambiti:

- cura della persona: alzarsi, lavarsi, vestirsi, mangiare, ecc.;
- assistenza personale: nelle attività domestiche, sul lavoro, per lo studio, ecc.;
- interventi per l'accessibilità e la mobilità: spostamenti, commissioni, uscite, ecc.;

I beneficiari del progetto, potendo scegliere tra i servizi necessari a migliorare la propria autonomia, finalizzata a specifici percorsi di studio, di formazione e di inserimento socio-lavorativo, e assumere autonomamente l'assistente personale, nonché acquisire le tecnologie domotiche per l'allestimento e la fruizione dell'ambiente domestico e lavorativo, hanno l'opportunità di decidere in prima persona l'agire quotidiano che va dalla cura della persona, alla mobilità in casa e al lavoro sino a tutte quelle azioni volte a garantire l'autonomia e l'integrazione sociale.

La quantificazione dell'ammontare di ore di assistenza personale e del finanziamento del progetto è frutto di un confronto fra l'interessato e l'U.V.M. in cui si terrà conto anche delle risorse complessive trasferite annualmente dalla Regione Toscana.

Le attività previste fanno riferimento tutte ad interventi centrati sulla persona con disabilità per favorirne la domiciliarità. Non rientrano in tale ambito di finanziamento, gli interventi gestiti in strutture di accoglienza residenziale o semiresidenziale e tutte le prestazioni sanitarie assicurate dai LEA.

Può essere fatta eccezione per la permanenza in una struttura residenziale per brevi periodi (massimo 1 mese).

Destinatari

I destinatari del progetto Vita Indipendente sono esclusivamente le persone disabili con capacità di esprimere direttamente, o attraverso un amministratore di sostegno, la propria volontà, di età superiore ai 18 anni, in possesso della certificazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n. 104/92, che intendono realizzare il proprio progetto di vita individuale attraverso la conduzione delle principali attività quotidiane compreso l'esercizio delle responsabilità genitoriali nei confronti di figli a carico, e/o attività lavorative in essere o in progetto, e/o attività scolastico-formative finalizzate a configurazioni lavorative.

Laddove non permangano, oltre il 65° anno di età, le condizioni e i requisiti nonché gli obiettivi di mantenimento, di cambiamento e/o di evoluzione indicati nel progetto di vita indipendente la U.V.M. indirizzerà la persona disabile verso gli interventi appropriati alle mutate condizioni di

bisogno assicurando la tempestiva presa in carico e, se necessario, un graduale passaggio verso le risposte assistenziali previste dal PAP proposto.

Documentazione necessaria

Il progetto di Vita Indipendente, predisposto su apposito modulo, dovrà essere presentato nei luoghi e con le modalità previste dall'ente gestore, corredato da:

1. attestazione di handicap (art. 3, comma 3, L. n. 104/1992), accompagnata da un' adeguata ed aggiornata documentazione sanitaria;
2. progetto personalizzato con precisazione delle richieste/proposte, della tempistica, delle possibili tipologie di intervento, della descrizione e quantificazione delle necessità, dei relativi costi e dichiarazione di assunzione di responsabilità;
3. dichiarazione, da parte del richiedente, della piena autonomia nella individuazione degli Assistenti Personali con i quali contrarrà un rapporto di lavoro regolare.

La U.V.M, con il supporto delle figure professionali competenti, valuta tutti gli interventi già in atto (socio-sanitari e sociali), accerta che siano presenti le condizioni di Vita Indipendente e definisce le istanze da soddisfare tenendo conto dei criteri di valutazione indicati nella specifica modulistica appositamente predisposta, convertendo, ove necessario, anche gli interventi già in atto e recuperandone le relative risorse impiegate.

Sulla base del progetto presentato, la U.V.M. verifica la permanenza delle condizioni e dei requisiti e conferma l'efficacia del progetto rispetto allo sviluppo della vita indipendente del soggetto disabile e quindi l'entità del contributo precedentemente erogato.

Nel caso di modifiche sostanziali al progetto individuale, si procederà con le stesse modalità e tempi della presentazione delle nuove domande.

Contributo mensile

In relazione agli obiettivi del progetto individuale, viene concesso un contributo con cadenza mensile compreso tra un minimo di € 800,00 ed un massimo di € 1.800,00.

E' fatta salva la possibilità da parte degli Enti gestori di finanziare progetti che richiedano un contributo mensile inferiore a € 800,00 attestata la sussistenza di obiettivi di autodeterminazione, pari opportunità e integrazione sociale.

Il beneficio economico non è in alcun modo retroattivo e sarà riconosciuto solo a seguito del completamento della istruttoria della domanda di contributo e della valutazione U.V.M. per la conseguente presa in carico, con decorrenza dal mese successivo a quello del provvedimento di ammissione al beneficio medesimo.

Si specifica che nel caso di ricorso all'assistenza personale, l'erogazione del contributo mensile decorre dalla data di assunzione dell'assistente/i personale/i dietro presentazione del relativo contratto di lavoro.

Presentazione dei progetti

Il soggetto gestore delle risorse assegnate, individua in base al presente atto d'indirizzo, l'ufficio competente presso il quale presentare le domande per l'attivazione di un progetto di Vita Indipendente, provvedendo alla massima pubblicità attraverso i canali di comunicazione ritenuti più idonei.

Le domande potranno essere presentate nell'arco dell'anno solare e i singoli progetti saranno valutati da parte delle U.V.M..

L'erogazione del finanziamento dei progetti ritenuti ammissibili avverrà sulla base dell'ordine cronologico di presentazione della domanda e sulla base delle risorse disponibili.

Valutazione dei progetti

La U.V.M., integrata dalle figure professionali coinvolte nella valutazione progettuale, valuta i Progetti presentati attenendosi ai seguenti criteri:

- **GRAVITÀ** funzionale, intesa come limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento delle funzioni della vita quotidiana e di tutte quelle azioni che la persona con disabilità non può svolgere direttamente;
- **TIPOLOGIA DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI DI VITA INDIPENDENTE** (percorsi di studio e/o lavorativi e/o carichi familiari e/o attività di rilevanza sociale, azioni comuni di vita quotidiana);
- **MINORI RISORSE ASSISTENZIALI**: è opportuno tenere in considerazione eventuali rinunce da parte dell'interessato a servizi in atto;
- **CONDIZIONE FAMILIARE, ABITATIVA ed AMBIENTALE**.

In base ai criteri di valutazione e delle risorse assegnate ed erogate, ogni U.V.M. attiverà i progetti ritenuti congrui.

Le persone che hanno presentato un progetto di Vita Indipendente e non si considerano soddisfatte delle decisioni della U.V.M., potranno presentare richiesta di approfondimento alla stessa U.V.M., alla quale seguirà una risposta conclusiva entro 30 giorni, previo confronto con l'interessato.

E' fatta salva la possibilità di ricorso rispetto alla decisione della U.V.M. secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971.

Il finanziamento del progetto, inoltre, potrà essere, in riferimento a modifiche sostanziali e certificate delle condizioni personali o di salute dell'interessato, rimodulato e rivisto dalla U.V.M, al fine di valutarne l'efficacia e l'appropriatezza rispetto all'intervento avviato.

Gli **Enti gestori**, nonché le **Amministrazioni Comunali** e le **Aziende UU.SS.LL** laddove non coincidenti con i soggetti gestori, possono integrare, con risorse proprie o con risorse provenienti da altri soggetti, la copertura finanziaria per la realizzazione dei progetti individuali.

L'intervento con assistente/i personale/i

L'interessato sceglie autonomamente i propri assistenti personali ed è tenuto a regolarizzarne il rapporto in modo formale, nel rispetto della normativa vigente.

Per l'individuazione dell'assistente personale la persona con disabilità può ricorrere a:

- personale privato, con regolare rapporto di lavoro, scelto da lei stessa;
- personale di cooperative sociali o di associazioni accreditate/convenzionate con l'Azienda USL o con l'Amministrazione Comunale, con il quale la persona intrattiene un rapporto contrattuale diretto.
- agenzie per il lavoro autorizzate alla somministrazione, selezione e intermediazione di lavoro (nel qual caso la spesa ammissibile riguarda esclusivamente il costo dell'assistente personale in somministrazione).

Per quanto concerne gli adempimenti necessari e gli specifici aspetti contrattuali relativi al rapporto di lavoro, si rimanda alle pertinenti disposizioni INPS, al CCNL di riferimento e alla normativa vigente in materia. L'assunzione del coniuge quale assistente personale è ammessa nei casi previsti dal D.P.R. 1403 del 31/12/1971 e Circolare INPS n. 20 del 07/02/2009.

La titolarità e la responsabilità nella scelta e nella gestione del rapporto di lavoro è esclusivamente del richiedente. A suo carico sono anche gli oneri assicurativi e previdenziali riguardanti gli assistenti impiegati che devono essere coperti dall'importo riconosciuto.

La persona con disabilità deve essere consapevole che l'assunzione di assistenti personali, in forma privata e diretta, comporta un suo impegno nel ruolo di datore di lavoro, con tutti i diritti e i doveri che ne conseguono e che, l'erogazione del finanziamento, avverrà solo a seguito della regolarizzazione della tipologia contrattuale di lavoro prescelta.

Rendiconto

Sono spese ammissibili ai fini della costruzione del quadro economico del progetto di Vita Indipendente per ciascun avente diritto, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti:

- a) spese per acquisto di ausili informatici a fini didattici e lavorativi (non in sostituzione degli ausili che il datore di lavoro o l'ente di formazione ha l'obbligo di assicurare nel rispetto della normativa vigente);
- b) spese per acquisto di ausili domotici per l'ambiente domestico (domicilio principale);
- c) spesa per la contrattualizzazione di un assistente personale e per i relativi oneri contributivi;
- d) spesa per acquisto di servizi di trasporto a domanda o comunque per favorire la mobilità;
- e) altre spese, purché motivatamente connesse al perseguimento degli obiettivi di vita indipendente, e comunque soggette ad approvazione.

Rispetto agli ausili relativi a tecnologie domotiche, tecnologie per la connettività sociale, ecc. sono finanziabili gli interventi la cui fornitura non figura tra le prestazioni di assistenza protesica erogabili con oneri a carico del SSR.

Tutte le spese ammesse a finanziamento sono soggette a rendicontazione e saranno oggetto di verifiche da parte degli uffici competenti, escluso il 20% per il quale è consentita l'autodichiarazione che si configura come Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

E' prevista una franchigia del 10% dell'ammontare complessivo annuo del progetto rispetto alla quale non è richiesta rendicontazione delle spese.

La rendicontazione delle spese va presentata dalla persona con disabilità e/o dall'amministratore di sostegno.

Non sono ammissibili le spese per utenze generali e altre spese non strettamente riconducibili all'utilizzo diretto ed esclusivo da parte del soggetto beneficiario.

Dell'importo riconosciuto per la contrattualizzazione dell'assistente personale, andrà presentata una rendicontazione trimestrale dei versamenti contributivi e previdenziali previsti dall'assunzione dell'assistente stesso, con l'aggiunta in copia degli estremi giustificativi di spesa probanti che dovranno essere conservati a casa in originale, a disposizione di eventuali controlli a carico del personale individuato.

Dato il rischio elevato, per i soggetti ai quali si riconosce il contributo, di incorrere in situazioni impreviste legate al loro stato di salute, dall'importo riconosciuto è anche consentito, in modo facoltativo, di avvalersi dell'utilizzo dei vouchers di cui e secondo le modalità della circolare INPS

n. 44 del 24 marzo 2009, al di fuori del regolare contratto di assunzione del proprio/i assistente/i personale/i.

I vouchers potranno essere utilizzati per la regolarizzazione di prestazioni occasionali di tipo accessorio solo fino al raggiungimento del limite complessivo massimo annuo previsto per il prestatore dalla normativa vigente e dovranno rientrare nelle modalità di rendicontazione di cui al presente paragrafo.

Incompatibilità

L'intervento in materia di vita indipendente è incompatibile con le seguenti prestazioni e condizioni che devono essere verificate nel momento della valutazione U.V.M.:

- interventi domiciliari in forma indiretta, tramite titoli per l'acquisto di servizi e per il sostegno alle funzioni assistenziali della famiglia di cui alla L.R. n. 66/2008;
- sostegno della funzione assistenziale domiciliare per le persone affette da SLA di cui alla DGRT n. 1053 del 28/11/2011;
- inserimento in strutture residenziali riabilitative e socio-sanitarie;

Le persone che beneficiano degli interventi e delle prestazioni citate possono presentare domanda per l'erogazione dell'intervento in materia di vita indipendente; l'erogazione dell'intervento è subordinata alla presentazione di formale rinuncia alla fruizione di tali prestazioni o interventi. L'inserimento in strutture residenziali per periodi di sollievo comporta la sospensione dell'intervento per la durata del sollievo.

Revoca del progetto e del finanziamento

Gli enti gestori sono tenuti a contestare, per iscritto, alla persona interessata, eventuali inadempienze, assegnando un termine per la loro giustificazione.

Le inadempienze che possono determinare la revoca del finanziamento del progetto sono:

- destinazione delle risorse economiche a scopi diversi da quelli definiti nel presente atto di indirizzo;
- inadempienze agli obblighi assunti con gli Enti gestori;
- documentazione di spesa non pertinente;
- mancato rispetto degli obblighi contrattuali nei riguardi dell'assistente/i personale/i;
- mancato rispetto di quanto previsto a livello progettuale;
- mancato rispetto della normativa di riferimento disciplinante le azioni previste dal presente atto di indirizzo.